



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 48 Data 03-07-2024	OGGETTO: ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004 - AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI ALBONESE (PV)
----------------------------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **tre** del mese di **luglio** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Bovo Massimo	Sindaco	Presente
Moretti Morena	Vice Sindaco	Presente
Lorena Marco	Assessore	Assente

Totale presenti n. 2

Totale assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il ViceSegretario Comunale **Pertile Dott.ssa Samantha**

Il Presidente Sig. Bovo Massimo nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA **(Prov. di Pavia)**

PROPOSTA N. 48
ASSESSORATO PROPONENTE:
RAPPORTI CON IL PERSONALE
ASSESSORE: Bovo Massimo

**OGGETTO ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004 -
AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA'
LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI ALBONESE (PV)**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

PREMESSO che:

il Comune di Albonese, con nota prot. n. 1957 del 28.06.2024, acquisita al Protocollo di questo Comune in data 28.06.2024 al n. 4262, ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzazione del dipendente del Comune di Parona, Sig. Davide Bovo, Area: Operatore esperto, per svolgere attività lavorativa, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 30.12.2004 n. 311, per n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di Parona, a far tempo dal 01.07.2024 fino al 31.08.2024;

RICHIAMATI:

- a) l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- b) l'orientamento applicativo dell'ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;
- c) il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- d) la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000

abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- e) il divieto di cumulo di impieghi pubblici previsto dall'art. 65 del DPR n. 3 del 1957, in quanto richiamato in applicazione dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, in cui si dispone che gli impieghi pubblici non sono cumulabili, fatte salve le eventuali eccezioni stabilite da leggi speciali e che l'assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente;
- f) il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non è da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;
- g) le deliberazioni n. 17/2008 Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto, n. 3 e n. 23 del 2009, Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo per la Lombardia, secondo cui, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente del comune di provenienza;

DATO ATTO che:

- il dipendente interessato ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di cui sopra;
- la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Parona a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio;

VISTI:

- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 e s.m.i.;
- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali;

RITENUTO opportuno concedere l'autorizzazione, dando atto che:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista con decorrenza dal 01.07.2024 al 31.08.2024;
- il compenso da corrispondere sarà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni locali e sarà a carico del Comune di Albinese (PV);

RICONOSCIUTA la propria competenza e ritenuto di potersi esprimere positivamente nell'ottica del principio di collaborazione tra istituzioni pubbliche;

VISTI:

- la normativa in materia di personale degli enti locali;
- il C.C.N.L. vigenti per il personale non dirigente Regioni Autonomie Locali;
- il CCNL Funzioni locali del 16.11.2022;
- il T.U.E.L.;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 34 del 19.04.2023 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la normativa in materia;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di mettere in condizione entrambi gli enti di adottare le opportune determinazioni sul personale di cui trattasi;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed il parere della Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, il dipendente Sig. Davide BOVO, inquadrato contrattualmente nell'area degli Operatori esperti, a prestare attività lavorativa, al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Parona, ente di appartenenza, presso il Comune di Albinese (PV), ente utilizzatore, per n. 12 ore settimanali, a far tempo dal 01.07.2024 fino al 31.08.2024;
- 3) DI DARE ATTO** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata dal dipendente sarà a carico del Comune di Albinese (PV) il quale provvederà al pagamento degli emolumenti, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali ed alla predisposizione del rendiconto analitico di quanto corrisposto;
- 4) DI DICHIARARE**, con separata votazione resa all'unanimità, data l'urgenza per le motivazioni di cui sopra, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime



PARERE: Favorevole

Data: 03-07-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime



PARERE: Favorevole

Data: 03-07-2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Bovo

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10-07-2024 al 25-07-2024

Addì 10-07-2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Pertile Dott.ssa Samantha

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 10-07-2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Pertile Dott.ssa Samantha

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☒ Comunicata ai capigruppo consiliari il 10-07-2024 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali

☒ E' esecutiva il 20-07-2024 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:

☒ Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Pertile Dott.ssa Samantha